



**CONSIGLIO NAZIONALE  
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

**MINISTERO DELLA GIUSTIZIA**

*I Commissari straordinari*

CS/FPC/ac

Roma, 19 gennaio 2022  
*Informativa n. 8/2022*

**AI SIGNORI PRESIDENTI DEI CONSIGLI DEGLI  
ORDINI DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E  
DEGLI ESPERTI CONTABILI**

*Oggetto: Revisori legali\_ termine per sanare il debito formativo del triennio 1017-2019*

Cara collega, Caro collega,

facendo seguito all'informativa n. 98/2022 di trasmissione del D.M. 8 luglio 2021, n. 135 recante *"Regolamento concernente la procedura per l'adozione di provvedimenti sanzionatori nel caso di violazione delle disposizioni in materia di revisori legali e società di revisione, ai sensi dell'articolo 25, comma 3-bis, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39"*, emanato dal Ministero dell'economia e delle finanze, si trasmette la circolare ministeriale n. 3 del 17 gennaio 2022.

Il Mef, con circolare 3/2022, comunica che la posizione degli iscritti nel registro dei Revisori contabili riguardo al debito formativo degli anni 2017 - 2018 - 2019 sarà valutata alla data del 17 febbraio 2022. Ne consegue che il termine del 17 gennaio 2022 per regolarizzare eventuali debiti formativi utilizzando esclusivamente il portale FAD del MEF, stabilito dal D.M. 135/2021, è prorogato al 17 febbraio 2022.

Inoltre, con la circolare n. 3/2022, il Mef precisa che gli obblighi formativi 2017 - 2018 - 2019 sono considerati regolarmente assolti nel periodo concesso dal D.M. 135/2021, ove l'iscritto al registro abbia maturato complessivamente 60 crediti di cui almeno 30 caratterizzanti ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 39 del 2010.

Si invita a diffondere la circolare agli iscritti nell'Albo tenuto dal Tuo Ordine, affinché i Colleghi iscritti anche nel Registro dei revisori legali che alla data odierna non abbiano conseguito i crediti per l'adempimento formativo richiesto dal MEF nel triennio 2017-2019 possano regolarizzare il debito formativo entro il 17 febbraio 2022.

Cordialmente.

Rosario Giorgio Costa

Paolo Giugliano

Maria Rachele Vigani



**CIRCOLARE N. 3**

*Ministero*  
*dell'Economia e delle Finanze*  
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO  
ISPETTORATO GENERALE DI FINANZA  
UFFICIO XIII

Ai Sigg. Revisori Legali dei conti

**OGGETTO:** Revisione legale dei conti. Obbligo formativo di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Recupero del debito formativo ai sensi dell'articolo 14 del D.M. 8 luglio 2021, n. 135. Utilizzo della piattaforma del Ministero dell'economia e delle finanze. Istruzioni operative.

***1. Il quadro di riferimento in materia di formazione obbligatoria dei revisori legali dei conti***

L'articolo 5 del decreto legislativo n. 39 del 27 gennaio 2010 ha introdotto l'obbligo della formazione continua obbligatoria a carico degli iscritti al registro della revisione legale dei conti, recependo in tal modo le disposizioni dell'articolo 13 della direttiva 2006/43/CE, secondo cui l'attività formativa in discorso è obbligatoria e il mancato aggiornamento deve essere sanzionato a cura degli Stati Membri. Il comma 4 dell'articolo 27 del decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 135, poi, ha disposto che la vigenza decorresse a far data dal 1° gennaio 2017.

In relazione all'assolvimento dell'obbligo formativo da parte degli iscritti, si sono registrate da subito diverse difficoltà, riconducibili al complesso processo di transizione a una disciplina molto articolata e relativamente severa rispetto a quella vigente anteriormente alla riforma, alla eterogeneità delle provenienze ed esperienze professionali degli iscritti, nonché alla diffusa mancanza di chiarezza circa i compiti, doveri e responsabilità dei revisori. Ne è risultata una rilevante quota di inadempimento, da parte della popolazione degli iscritti al registro rispetto all'obbligo formativo; la percentuale dei revisori inadempimenti, pur in costante riduzione,

rimane pur sempre consistente tanto che le connesse problematiche sono state recentemente prese in considerazione e affrontate dalle disposizioni di cui all'articolo 14 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 8 luglio 2021, n. 135 in materia di procedimento sanzionatorio.

In particolare, l'articolo 14 del menzionato regolamento prevede che il mancato assolvimento dell'obbligo formativo può essere accertato, trascorsi novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro (19 ottobre 2021), soltanto nei riguardi dei revisori legali dei conti che non avessero regolarizzato entro tale termine il debito formativo sussistente al 31 dicembre 2019. In altre parole, la disposizione regolamentare consente ai revisori iscritti al registro di regolarizzare l'eventuale debito formativo a loro carico relativamente agli anni 2017, 2018 e 2019, entro il 17 gennaio 2022. Con circolare di questo Ministero n. 3 del 20/2/2020 era stato disposto che qualsiasi regolarizzazione del debito formativo pregresso sarebbe stata consentita esclusivamente tramite la piattaforma dedicata di questo Ministero. In tal senso, con paragrafo 3, concernente le sanzioni, della suddetta circolare, si informavano gli iscritti al registro che, una volta assegnato con regolamento un termine per regolarizzare il debito anche soltanto per uno degli anni 2017, 2018 o 2019, sarebbe stato consentito procedere esclusivamente attraverso la piattaforma MEF dedicata.

## ***2. Attuazione dell'articolo 14 del D.M. 8 luglio 2021, n. 135.***

Come accennato, in data 19 ottobre 2021 è entrato in vigore il D.M. n. 135/2021. A decorrere da tale data, pertanto, agli iscritti è concesso un periodo di novanta giorni per regolarizzare eventuali debiti formativo a loro carico. Il periodo di novanta giorni si conclude pertanto in data 17 gennaio 2022.

Con riguardo al periodo di novanta giorni concesso dalla norma, questa Amministrazione deve prendere atto delle frequenti interruzioni che hanno interessato la funzionalità della piattaforma dedicata; tali interruzioni, dovute a motivi tecnici nella maggior parte dei casi non prevedibili, potrebbero aver ridotto, nei fatti, il periodo di novanta giorni previsto dalla disposizione regolamentare richiamata.

Di conseguenza, ai fini di una corretta applicazione della norma, si ritiene opportuno comunicare agli iscritti che avessero patito le interruzioni dovute a cause di forza maggiore che hanno interessato la piattaforma, che non sarà presa a riferimento quale data

---

